



FISAC CESENA

DIMISSIONI VOLONTARIE: nuova procedura per contrastare gli abusi

È entrata in vigore la nuova procedura introdotta dal Jobs Act per contrastare gli abusi, ovvero il cosiddetto fenomeno delle "dimissioni in bianco". A partire dal 12 marzo le dimissioni volontarie dal lavoro (**anche per pensionamento**) potranno essere solo telematiche.

Il lavoratore interessato può:

- Procedere autonomamente registrandosi presso il sito del Ministero del Lavoro <http://www.lavoro.gov.it> e seguire la procedura prevista.
- **Farsi assistere da un soggetto abilitato (Sindacato, Patronato, Ente di certificazione) e ottenere la compilazione telematica direttamente tramite questo soggetto. La CGIL di Cesena effettua questo servizio in modo assolutamente gratuito per gli iscritti.**

La CGIL effettua il servizio agli iscritti in modo assolutamente gratuito prestando assistenza per la presentazione della domanda e la gestione della stessa, chi fosse interessato può contattarci per prenotare il servizio, anche su appuntamento, e presentandosi poi con:

- 1) codice fiscale, busta paga e documento identità del lavoratore e mail,
- 2) data di inizio del preavviso e data di cessazione del rapporto di lavoro e contratto di lavoro applicato,
- 3) codice fiscale /denominazione / indirizzo sede lavoro / comune sede lavoro / CAP sede lavoro / E mail / PEC del proprio datore di lavoro.

***ISCRIVITI ALLA FISAC
PER ESSERE INFORMATO
PER ESSERE TUTELATO***

**Di seguito alcune precisazioni in proposito
"Dimissioni Volontarie e Risoluzione
Consensuale D.lgs 151/2015"**

La nuova normativa riguardante le dimissioni volontarie e risoluzione consensuale prevede in maniera esclusiva l'invio delle stesse tramite procedura telematica. La compilazione e l'invio del modulo possono essere effettuati direttamente dal lavoratore o tramite i patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Il nuovo sistema di dimissioni si applica ad esclusione delle "ipotesi di cui all'art.55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e successive modificazioni e di altri casi ben specificati che riassumiamo complessivamente di seguito:

- lavoratrice, durante il periodo di gravidanza;
- lavoratrice e il lavoratore, durante i primi tre anni di vita del bambino;
- lavoratore e la lavoratrice, nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 151/2001.
- rapporti di lavoro domestico;
- casi in cui il recesso interviene in una delle c.d. "sedi protette" di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- recesso durante il periodo di prova di cui all'art. 2096 c.c.;
- rapporti di lavoro marittimo regolati da legge speciale del Codice della Navigazione;
- dipendenti delle pubbliche amministrazioni.